

Atto Camera

Interpellanza urgente 2-00703 presentata da SALVATORE VASSALLO

giovedì 6 maggio 2010, seduta n.318

I sottoscritti chiedono di interpellare il Ministro della giustizia, per sapere - premesso che:

l'entrata in vigore (1o luglio 2002) del testo unico - decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115 recante disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia, ha sancito l'introduzione del cosiddetto patrocinio a spese dello Stato, estendendo nelle materie civili quanto vigente nel penale;

la normativa prevede che gli avvocati, iscritti in apposite liste presso l'ordine forense di appartenenza, possano patrocinare cause per cittadini con reddito inferiore ad 10.628,16 euro, previa delibera di ammissione dell'ordine forense del luogo presso cui va iniziata (o è già iniziata) la causa;

è fatto espresso divieto ai legali di prendere acconti dai clienti ammessi al patrocinio a spese dello Stato;

i compensi dei difensori (competenze ed onorari) sono liquidati dal giudice nella misura della metà (le spese vive, quali ad esempio quelle di notifica, spesso sono anticipate dal difensore);

al termine di ogni procedimento giudiziario, l'avvocato della parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato deve presentare istanza di liquidazione al giudice (in base a quanto previsto dall'articolo 82 T.U. 115 del 2002 - come modificato dalla legge 30 dicembre 2004, n. 311);

dopo che il Giudice ha emesso il decreto di liquidazione e dopo che questo è stato notificato alle parti in causa, viene trasmesso tutto all'ufficio competente, che provvede ad emettere il mandato di pagamento;

in taluni casi, come per il tribunale dei minori, possono trascorrere molti anni prima di arrivare alla liquidazione in quanto i giudici sovente optano per la erogazione del pagamento nella fase conclusiva del procedimento, che spesso coincide con il raggiungimento della maggiore età dei clienti ammessi al gratuito patrocinio;

per i procedimenti di adottabilità, che prevedono l'obbligo di nomina del difensore del minore, tale difensore è costretto a far ricorso all'ammissione al patrocinio a spese dello Stato;

in vari importanti tribunali del Paese la situazione è grave. Ad esempio, nel caso di Bologna, a fronte di circa 900.000,00 euro di crediti maturati dagli avvocati, l'amministrazione centrale ne ha erogati solo 200.000,00 euro (con cui pagare anche le ritenute d'acconto). La conseguenza esiziale del ritardo nell'erogazione implica che i difensori sono costretti da anni ad attendere il pagamento delle loro note, in una situazione che ha generato incertezza e malcontento diffusi. Inoltre, nonostante l'impegno professionale profuso e le capacità dei singoli avvocati, le condizioni di contesto - ormai insostenibili - potrebbero indurre i legali a cancellarsi dagli elenchi del patrocinio gratuito, o, ancor peggio, a non fare più ricorso all'istituto del gratuito patrocinio, con ulteriore pregiudizio dei cittadini che non possono retribuire congruamente un difensore -:

se il Governo sia a conoscenza della grave situazione illustrata, di quali siano alla data odierna gli importi a debito dell'anno giudiziario nei confronti dei difensori che abbiano patrocinato a spese dello Stato e quali siano le misure che intende adottare al fine di garantire la giusta retribuzione

degli operatori del settore, riconoscendo fattivamente l'importanza sociale del ruolo da essi svolto;

quali iniziative intenda prontamente assumere per garantire un diritto costituzionale anche ai cittadini meno abbienti.

(2-00703)

«Vassallo, Barbi, Marchioni, Capano, Colaninno, Trappolino, Federico Testa, Recchia, Esposito, Zampa, Rubinato, Fogliardi, Duilio, Pedoto, Pistelli, Iannuzzi, La Forgia, Vaccaro, Benamati, Fiano, Strizzolo, Lo Moro, Mantini, Cuomo, Misiani, Garofani, Ginefra, Soro, Causi, Margiotta, Mosca, Viola, Sposetti, Melandri, Merloni, Martella, Tempestini, Naccarato, Berretta».